

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
TAR LAZIO – SEDE ROMA - Sezione III *BIS*
Procedimento n.6852/13 REG. RIC.

*

Il prof. Carmelo Abramo, difeso e rappresentato in giudizio dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania e dall'avv. Marco Selvaggi del Foro di Roma, ha proposto dinanzi al TAR Lazio – Sede di Roma – Sez. III *bis* il ricorso indicato in epigrafe contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale e la Commissione Esaminatrice per la rinnovazione, ai sensi della L. 202/10 e del D.M. 2/11, del concorso per Dirigenti Scolastici in Sicilia indetto con DDG del 22/11/2004, chiedendo l'annullamento del decreto USR Sicilia del 14/5/2013 (prot. MIUR AOO DIRSI.REG.UFF.10178 USC) con cui si è disposta la nuova correzione degli elaborati presentati dai candidati che già avevano superato le prove scritte del concorso per dirigente scolastico in Sicilia indetto con DDG del 22/11/2004, nonché di tutte le note e pareri ivi menzionati (di contenuto sconosciuto) ove lesivi degli interessi del ricorrente; della comunicazione USR Sicilia del 16/5/2013 (prot. MIUR AOO DIRSI.REG.UFF.10298 USC), ov'è fatto ulteriore riferimento alla nuova procedura di valutazione, nonché di tutte le note del medesimo USR Sicilia, dell'Ministero dell'Istruzione e dell'Avvocatura di Stato ivi richiamate, di contenuto sconosciuto, ove lesive dei diritti del ricorrente; del decreto USR Sicilia del 29/5/2013 (prot. MIUR AOODIRSI.REG.UFF.11206 USC), con cui è stato (arbitrariamente) determinato il numero dei posti disponibili per la citata procedura concorsuale del 22/11/04 e l'ordine di priorità nella nomina rispetto ai vincitori del successivo concorso per dirigenti scolastici in Sicilia indetto con DDG 13/7/201; dell'avviso USR Sicilia del 7/6/2013 (prot. MPLAOODRSI.REG.UFF.USC), relativo ai lavori di nuova correzione degli elaborati scritti dei candidati di cui sopra; del verbale di nuova correzione e relative schede di valutazione degli elaborati scritti del ricorrente; della nota del 21/6/2013, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice, con cui viene comunicato l'elenco dei candidati i cui elaborati scritti sono stati positivamente valutati a seguito di nuova correzione; della nota USR Sicilia del 24/6/2013 (prot. MPLAOODRSI.REG.UFF. 13480 USC), di esclusione del ricorrente dal corso di formazione per la nomina a dirigente scolastico; dell' avviso USR Sicilia n.14156

del 4/7/13 e della nota del Presidente di Commissione n.14273 dell'8/7/13 relativi al calendario per lo svolgimento del colloquio selettivo finale; di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, ivi compresi, ove necessario: il decreto USR Sicilia n.724 del 14/1/11 di nomina della Commissione esaminatrice per la nuova valutazione dei candidati di cui alla L.202/10; del verbale della Commissione esaminatrice n.1 del 3/2/12 di approvazione dei criteri di valutazione e del relativo avviso USR Sicilia n.2454 del 3/2/12, del verbale della Commissione esaminatrice n.59 del 23/11/12 e del relativo avviso U.S.R. Sicilia n.21731 del 27/11/12, con annesso elenco dei candidati positivamente valutati a seguito di ricorrezione ex L.202/10 e, quindi, ammessi al corso di formazione per dirigenti scolastici; avviso U.S.R. Sicilia del 7/5/2013 (prot. MPLAOODRSI.REG.UFF.9621); verbale di secretazione USR Sicilia n.1 del 16/5/13; verbali della Commissione esaminatrice nn.61 del 3/6/13, 62 del 7/6/13, 63 del 10/6/13, 64 del 18/6/13, 65 del 19/6/13, 66 e 67 del 20/6/13.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, proposto in seno al citato procedimento n. 6852/13 R.G. TAR Lazio – Sede di Roma – Sez. III *bis*, il prof. Abramo ha, altresì, chiesto l'ulteriore annullamento dei seguenti atti: verbale n.69 del 29/7/2013, approvato dalla Commissione esaminatrice per la rinnovazione, ai sensi della L. 202/10 e del D.M. 2/11, del concorso per Dirigenti Scolastici in Sicilia indetto con DDG del 22/11/2004; verbale n.72 del 31/7/2013 e relativa scheda di valutazione del colloquio selettivo sostenuto dal ricorrente, con relativo esito negativo, approvati dalla Commissione esaminatrice medesima; elenco del 31/7/13 predisposto dalla Commissione esaminatrice, con indicazione dei candidati che hanno sostenuto il colloquio selettivo e relativi esiti, e relativo avviso di pubblicazione dell'USR Sicilia n.15495 dell'1/8/2013, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, ivi compresi il D.M. 2/11 e il verbale n.1 del 3/2/12.

Vizi dedotti con il ricorso introduttivo: illegittimità della nuova correzione degli elaborati scritti del ricorrente, già positivamente valutati: eccesso di potere per contraddittorietà tra più determinazione della medesima Amministrazione- violazione dei diritti quesiti dei candidati – violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche – violazione del principio di definitività e inoppugnabilità degli atti amministrativi, ex art.29 Cod. Proc. Amm. – arbitrario uso del potere di – difetto di adeguata motivazione – violazione

dell'art. 21 *novies* L. 241/90 – falsa applicazione della legge di sanatoria n.202/10 e del D.M. applicativo n.2/11 – violazione dell'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale – violazione dei principi di eguaglianza e d'imparzialità della P.A. (art.3 e 97 Cost.), rispetto al diverso trattamento riservato agli altri candidati che avevano superato le prove scritte - violazione dei criteri di correttezza e buona fede; palese illegittimità delle operazioni di ricorrezione degli elaborati scritti sotto il profilo dello sviamento di potere, in relazione all'evidente predeterminazione dell'esito; violazione dell'art. 51 c.p.c.; violazione dell'art. 6 Legge 202/10.

In particolare, il ricorrente ha dedotto il proprio diritto a proseguire *l'iter* concorsuale, *in primis*, in quanto già dichiarato idoneo all'esito della prima correzione delle prove scritte e, comunque, per i palesi vizi d'illegittimità della nuova correzione (violazione delle garanzie di anonimato nello svolgimento dei concorsi pubblici, evidente disparità di trattamento rispetto ai candidati oggetto della prima fase di correzione, verosimile inesistenza di concreta attività valutativa desumibile dal carattere stereotipato dei punteggi assegnati, dall'estraneità dei giudizi rispetto al contenuto degli elaborati e dalla discrasia rispetto ai giudizi riportati all'esito della prima correzione). Il medesimo ricorrente, per l'auspicata ipotesi di accoglimento dei suddetti motivi di ricorso, ha dedotto, ai fini della concreta assunzione, l'illegittimità della consistenza di posti arbitrariamente determinata in sottostima dall'USR Sicilia ed, in ogni caso, della priorità nella nomina disposta a favore del più recente concorso per dirigenti scolastici indetto con DDG del 13/7/2011.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti, il prof. Abramo ha, altresì, impugnato l'esito negativo del colloquio selettivo finale cui il medesimo ricorrente era stato ammesso, in via cautelare, con il decreto presidenziale n.2895 del 17/7/2013 emesso dal TAR Lazio – Sede di Roma – Sez. III *bis*, rilevando l'illegittimità dello svolgimento della prova orale sotto diversi profili (illegittima composizione della Commissione esaminatrice, violazione degli obblighi di astensione, mancata assegnazione del termine di 20 giorni per il sostenimento del colloquio, omessa predeterminazione del colloquio, genericità ed inconferenza dei criteri di valutazione, incoerenza tra i criteri medesimi e quelli adottati in concreto, carattere ciclostilato del giudizio sintetico relativo alla prova orale).

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio, i controinteressati al ricorso sono individuati in tutti i partecipanti alla procedura concorsuale indetta con DDG del 22/11/2004 che hanno superato la prova scritta a seguito di nuova correzione e sono stati, quindi, ammessi alle fasi successive dell' *iter* concorsuale (come, parimenti, richiesto dal ricorrente) e, altresì, in tutti i candidati del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con DDG del 13/7/2011 dichiarati idonei e vincitori (essendosi contestata in ricorso la disposta priorità di nomina rispetto ai candidati alla procedura concorsuale del 2004). L'udienza pubblica per la trattazione del ricorso è fissata per il giorno 20/2/2014. Si avverte che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (6852 R.G. – anno 2013) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio-Roma” della sezione “T.A.R.”.

Il presente avviso viene pubblicato, unitamente al sovraesteso testo integrale del ricorso introduttivo e del successivo ricorso per motivi aggiunti e all'elenco nominativo dei controinteressati, in esecuzione del decreto presidenziale emesso dal TAR Lazio – Sede di Roma – Sez. III *bis* – Dott. Massimo Luciano Calveri n. 25667 del 27/11/2013, depositato in segreteria il 2/12/2013, parimenti pubblicato, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati ai fini della piena ed effettiva conoscenza legale del ricorso.

Catania, 12/12/13


AVV. FABIO ROSSI